

**Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17040 del 05/10/2012**

Giudizio di divisione - Casi di impedimento - Giudizio di filiazione naturale - Sospensione necessaria - Insussistenza - Opportune cautele - Tutela degli interessi degli altri eredi.

L'art. 715 cod. civ., disciplinando il rapporto tra procedimento di divisione e giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole di quest'ultimo, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento assoluto e inderogabile allo svolgimento del procedimento di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, in quanto prefigura la possibilità che l'autorità giudiziaria autorizzi l'immediata divisione, fissando le opportune cautele (individuabili in semplici cauzioni o garanzie, o in prudenziali accantonamenti), laddove la sospensione del giudizio di divisione sia suscettibile di provocare ingiusto pregiudizio a coloro, la cui qualità di eredi è attualmente certa.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17040 del 05/10/2012